

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	12
Missioni vevoli nella seduta del 9 aprile 2003	3	(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	13
Progetti di legge (Annunzio)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	22
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 5 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	24
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7, 8	(Sezione 6 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	24
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	8	(Sezione 7 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	33
Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE (Trasmissione di un documento)	10	(Sezione 8 – Articolo 7)	33
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	10	(Sezione 9 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	34
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	11	Interrogazioni a risposta immediata	35
Atti di controllo e di indirizzo	11	(Sezione 1 – Iniziative per favorire la conoscibilità da parte dei consumatori delle condizioni tariffarie praticate da ogni compagnia assicurativa)	35
Proposta di legge n. 185 ed abbinate proposte di legge nn. 1235-1996-2261-2715-2836	12		
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	12		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Concentrazione di impianti per la produzione di energia elettrica nella provincia di Caserta)	36	(Sezione 8 – Iniziative di solidarietà a favore dei militari italiani impegnati nelle missioni di pace all'estero)	39
(Sezione 3 – Iniziative normative in materia di attività di promozione farmaceutica) ..	36	Proposta di legge n. 38 ed abbinate proposte di legge nn. 1877-2256-2512-2591-2821-2842	41
(Sezione 4 – Misure normative concernenti la promozione farmaceutica)	37	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	41
(Sezione 5 – Controlli sanitari nei confronti di stranieri provenienti da luoghi a rischio di diffusione dell'epidemia di Sars)	38	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	41
(Sezione 6 – Allarmi per radioattività recentemente registrati in Italia)	38	(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	43
(Sezione 7 – Partecipazione di rappresentanti delle industrie produttrici di armi ad un convegno sull'ambiente e sulla fauna organizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali)	39	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	47
		(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	55
		(Sezione 6 – Ordine del giorno)	56

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 9 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Riccardo Conti, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Nan, Angela Napoli, Nicotra, Ottone, Palma, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Sasso, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Riccardo Conti, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Detomas,

Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Nan, Angela Napoli, Ottone, Palma, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Sasso, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annuncio di proposte di legge.

In data 8 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIULIO CONTI: « Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti » (3867);

MAZZUCA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui beni culturali » (3868);

MAZZUCA: « Disposizioni per la tutela dei beni archeologici, numismatici e delle opere d'arte di proprietà privata nel territorio dello Stato » (3869);

BUEMI ed altri: « Introduzione dell'articolo 734-bis del codice civile, in materia di patti successori d'impresa » (3870);

ROTUNDO: « Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti » (3871);

CASTELLANI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (3872);

KESSLER ed altri: « Disposizioni per la tutela della menzione tradizionale "Vino santo" » (3873);

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazione del fermo amministrativo » (3874).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 8 aprile 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, recante proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari » (3865);

dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Disciplina del tesseramento e dell'utilizzazione degli sportivi stranieri » (3866).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Con lettera in data 28 marzo 2003, sentenza n. 91 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 284), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al ministro dell'industria, commercio e artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli articoli 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà

statale di indirizzo e coordinamento), ed ai « principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali » dalla provincia autonoma di Trento.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)

Con lettera in data 1° aprile 2003, sentenza n. 103 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 293), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall'articolo 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999), nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 1997, introdotto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999, sollevata dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 9 numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione.

alla XII Commissione permanente (Affari sociali)

Con lettera in data 1° aprile 2003, sentenza n. 104 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 294), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli

39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, « entro il primo anno di vita del bambino » anziché « entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia »;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale di Trieste.

alla II Commissione permanente (Giustizia)

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 92 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 285) con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 23, 25, e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) », sollevate dalla regione siciliana, in relazione all'articolo 36 dello statuto speciale della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria) e agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

alla VI Commissione permanente (Finanze)

Sentenza n. 93 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 286) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,

commi 4 e 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 76, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117, 118 e 119 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117 e 118 (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117

e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

alla XII Commissione permanente (Affari sociali)

Sentenza n. 94 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 287) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge della regione Lazio, 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 sollevata, in riferimento agli articoli 81, 117, secondo comma, lettere g) l) e s), e comma 3, 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

alla VII Commissione permanente (Cultura)

Sentenza n. 95 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 288) con la quale: dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla regione Campania nei confronti dello Stato.

alla XI Commissione permanente (Lavoro)

Sentenza n. 96 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 289) con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto.

alla VIII Commissione permanente (Ambiente)

Sentenza n. 97 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 290) con la quale: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione siciliana nei confronti dello Stato.

alla VI Commissione permanente (Finanze)

Sentenza n. 98 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 291) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Milano.

Sentenza n. 99 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 292) con la quale: dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Taranto, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)

Sentenza n. 105 del 26 marzo 2003-1° 2003 (doc. VII, n. 295) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Sassari;

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata riguardo alla medesima norma, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Catania;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata, riguardo alla medesima norma, in riferimento agli articoli 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Catania.

alla VI Commissione permanente (Finanze)

Sentenza n. 106 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 296) con la quale: dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)

Sentenza n. 111 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 297) con la quale: dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 7 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001 dall'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA), con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, il bilancio di previsione per l'anno 2002 e le relative piante organiche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 7 aprile 2003, ha

trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 7-00198 e Rava ed altri n. 7-00199, accolte dal Governo e approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 30 gennaio 2003, concernenti il regime delle quote latte.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative a due decreti del 13 marzo 2003 e due decreti del 27 marzo 2003 del ministro della difesa, concernente variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa ad un decreto del ministro della difesa del 24 marzo 2003 concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, la comunicazione relativa a un decreto del 28 marzo 2003 del ministro degli affari esteri, concernente variazioni compensa-

tive tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2003, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 5 marzo 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti in data 28 e 31 marzo 2003 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto in data 13 marzo 2003 del Ministero della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

due decreti in data 4 e 31 marzo 2003 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 28 febbraio 2003, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il

parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 1/2003, del 18 novembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (*GUCE C 32 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

Posizione comune (CE) n. 2/2003, del 5 dicembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (*GUCE C 32 E*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 3/2003, del 9 dicembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (*GUCE C 32 E*) — alla V Commissione (*Bilancio*) e alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

COM(2003) 534 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto (*GUCE C 45 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

COM(2002) 548 def. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, forma-

zione professionale o volontariato (*GUCE C 45 E*) — alla I Commissione (*Affari costituzionali*);

COM(2002) 558 def. — Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo di prezzi di mercato («Regolamento RNL») (*GUCE C 45 E*) — alla V Commissione (*Bilancio*);

COM(2002) 561 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (*GUCE C 45 E*) — alla XIII Commissione (*Agricoltura*);

COM(2002) 562 def. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato (*GUCE C 45 E*) — alla II Commissione (*Giustizia*);

COM(2002) 574 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito (*GUCE C 45 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

COM(2002) 579 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (*GUCE C 45 E*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

COM(2002) 580 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*GUCE C 45 E*) — alla III Commissione (Affari esteri);

COM(2002) 581 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione (*GUCE C 45 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali);

COM(2002) 584 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (*GUCE C 45 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

COM(2002) 592 def. — Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (*GUCE C 45 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

COM(2002) 613 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (« FTP ») originari dell'India (*GUCE C 45 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

COM(2002) 614 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (« FTP ») originari dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di FTP originari dell'Indonesia (*GUCE C 45 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

COM(2002) 595 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (*GUCE C 45 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente);

COM(2002) 642 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano (*GUCE C 45 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

COM(2002) 645 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (*GUCE C 45 E*) — alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE.

Il commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE (encefalopatia spongiforme bovina), con lettera in data 4 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, recante « Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi », la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 118 del 2002 (doc. CXCI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 31 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/15).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (219).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 maggio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 maggio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BOATO: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (185) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: COLA E LISI; GIRONDA VERALDI ED ALTRI; LA RUSSA; SINISCALCHI ED ALTRI; FANFANI (1235-1996-2261-2715-2836)

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o

l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Bielli, Carboni, Leoni, Kessler.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Pisapia, Mascia.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE****ART. 2.**

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, riconducibile alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettiva-

mente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la ordinanza di trasmissione di copia degli atti di cui al comma 4 perde ogni effetto a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata all'inizio della legislatura stessa.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bielli, Carboni.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Bielli, Carboni.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico collegate alla loro funzione istituzionale ovunque rese dai membri del Parlamento.

1-bis. Non costituiscono comunque esercizio della funzione parlamentare le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione.

2. 3. Bielli, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.61

All'emendamento 2.61, aggiungere, in fine, le parole: , che si presumono tali fino a prova contraria.

0. 2. 61. 1. Gironda Veraldi.

All'emendamento 2.61, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono esercizio della funzione le espressioni che, per i modi ed i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che le stesse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.

0. 2. 61. 2. Gironda Veraldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Costituiscono esercizio della funzione parlamentare la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, gli interventi svolti nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, l'espressione di voto comunque formulata e ogni altro atto parlamentare, nonché le attività di ispezione, divulgazione e critica espletate fuori dal Parlamento e comunque riconducibili all'attività parlamentare.

2. 61. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: in ogni caso *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, critica e denuncia e ad ogni altra attività divulgativa esterna qua-

lora esse siano riconducibili ad un'iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.

2. 4. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sopprimere le parole: in ogni caso.

2. 5. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: comunque formulata.

2. 6. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , per ogni altra attività *fino alla fine del comma.*

2. 69. Bonito, Kessler, Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ogni altra attività *fino alla fine del comma con le seguenti:* ; sono sottratte, altresì, al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni e le opinioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento nell'esercizio della loro funzione, che è tale fino a prova contraria. Non costituiscono comunque esercizio della funzione le espressioni che, per i modi ed i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che le stesse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.

2. 70. Gironda Veraldi.

Al comma 1, dopo le parole: di denuncia *aggiungere la seguente:* politica.

2. 98. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: di denuncia, *aggiungere le seguenti:* connessa o.

2. 75. Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole: riconducibile alla funzione di parlamentare, *con le seguenti:* espansione diretta della funzione di parlamentare e comunque sempre nei limiti delle opinioni espresse, ancorché.

2. 71. Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole: riconducibile alla funzione di parlamentare *con le seguenti:* di contenuto identico ad iniziative parlamentari precedentemente assunte.

2. 7. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 1, sostituire le parole: riconducibile alla funzione di parlamentare *con le seguenti:* che riproducano i contenuti di atti parlamentari tipici precedentemente svolti.

2. 8. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole: riconducibile alla funzione di *con le seguenti:* direttamente collegabile all'attività.

2. 81. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: riconducibile alla *con le seguenti:* che siano manifestazione diretta della.

2. 9. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sostituire la parola: riconducibile *con le seguenti:* funzionalmente connessa.

2. 82. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire la parola: riconducibile *con le seguenti:* direttamente connessa.

2. 83. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire la parola: riconducibile con la seguente: connessa.

2. 84. Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: riconducibile con la seguente: collegata.

2. 85. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: alla funzione di con le seguenti: all'attività.

2. 86. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: alla funzione con le seguenti: all'attività.

2. 95. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , espletata anche fuori del Parlamento.

2. 10. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il fatto non costituisca il reato di calunnia, diffamazione, ingiuria.

2. 87. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica in caso di divulgazione, critica e denuncia, espletata fuori dal Parlamento, quando questa è avvenuta nell'ambito di attività autonomamente remunerata.

2. 90. Mascia, Pisapia, Bielli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia avvengano nell'ambito di prestazioni professionali.

2. 91. Pisapia, Mascia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non si applica alle dichiarazioni rese, anche in forma scritta, nell'esercizio di attività professionali.

2. 74. Sinisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della seconda parte del comma 1 non si applicano agli atti di divulgazione, critica e denuncia svolte dal parlamentare nell'esercizio di un'attività autonomamente retribuita.

2. 92. Pisapia, Mascia.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

2. Quando in un procedimento civile non appare manifestamente infondata la questione dell'applicabilità del comma 1, il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del componente citato, trasmettendogli copia dei relativi atti, e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni, che decorrono dalla notizia della ricezione da parte della Camera.

3. Qualora nel corso di un procedimento penale il giudice ritenga applicabile il comma 1, provvede in ogni stato e grado del processo a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

4. Fuori dai casi del comma 3, quando in un procedimento penale è rilevata o eccepita la questione dell'applicabilità del comma 1, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza a comunicare la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, trasmettendogli copia dei relativi atti, e

rinvia la trattazione di novanta giorni, che decorrono dalla notizia della ricezione da parte della Camera.

5. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette entro dieci giorni gli atti al giudice perché provveda ai sensi del comma 3 ovvero del comma 4.

6. La questione dell'applicabilità del comma 1 può essere sottoposta alla Camera dal parlamentare interessato, il quale deve trasmettere gli atti che attestino il fatto di cui è chiamato a rispondere e lo stato del procedimento. La Camera investita della questione può chiedere il rinvio del dibattimento penale, ove in corso. Delibera comunque entro novanta giorni dalla richiesta.

7. Se la Camera competente non si pronuncia entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti o dalla richiesta il giudizio civile e il procedimento penale proseguono secondo le norme ordinarie.

8. I commi 2, 4 e 5 si applicano in quanto compatibili agli altri procedimenti nei quali sia sollevata la questione dell'applicabilità del comma 1.

2. 12. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Sopprimere il comma 2.

2. 11. Bielli, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: emerge con evidenza.

2. 13. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole da: rilevata fino a: Costituzione con le seguenti: rilevato o eccepito che il fatto è stato commesso nell'esercizio della funzione parlamentare.

2. 62. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole da: , se del caso fino alla fine del comma con le seguenti: l'immediata separazione del procedimento a carico del parlamentare, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti..

2. 96. Pisapia, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: se del caso con le seguenti: se lo ritiene opportuno.

2. 88. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sostituire le parole: se del caso con le seguenti: se non pregiudica la decisione nel merito.

2. 89. Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

2. 14. Bielli, Carboni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.

3-bis. Il giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.

2. 15. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2. 16. Carboni, Siniscalchi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

2. 63. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice provvede fino alla fine del comma con le seguenti: il processo è sospeso per novanta giorni.

2. 18. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: provvede fino a: articolo 129 del codice di procedura penale;

2. 17. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2. 19. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Se l'applicabilità fino a: processo civile, con le seguenti: Nel processo civile.

2. 64. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2. 20. Bielli, Carboni.

Sopprimere il comma 4.

2. 21. Bielli, Carboni, Leoni.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

2. 22. Bielli, Carboni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Se non ritiene fino a: il giudice con le seguenti: Il giudice, se non ritiene che il fatto sia stato commesso nell'esercizio della funzione parlamentare,

2. 65. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

2. 23. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , proposta da una delle parti,

2. 24. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da una delle parti aggiungere le seguenti: e l'eccezione non sia manifestamente infondata.

2. 97. Mascia, Pisapia.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: senza ritardo aggiungere le seguenti: , e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta.

2. 76. Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.

2. 25. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: , trasmettendo fino alla fine del periodo.

2. 26. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2. 27. Bielli.

Sopprimere il comma 5.

2. 28. Bielli.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2. 29. Bielli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è sospeso con le seguenti: e i termini di prescrizione sono sospesi.

2. 93. Pisapia, Mascia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il con le seguenti: per un.

2. 30. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla deliberazione della Camera e comunque.

2. 72. Bielli, Siniscalchi, Amici.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2. 31. Bielli, Amici.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: , in caso di comprovata necessità,

2. 77. Fanfani.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinque giorni.

2. 32. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

2. 33. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

2. 34. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorsi tali termini il potere di pronunciare l'insindacabilità decade.

2. 78. Mantini.

Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.

2. 35. Bielli, Amici.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: , nel procedimento penale,

2. 36. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non ripetibili con le seguenti: che il giudice ritiene opportuni.

2. 37. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: non ripetibili aggiungere le seguenti: e quelli che il giudice ritiene opportuni.

2. 38. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 39. Bielli, Leoni.

(Approvato)

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: , la ordinanza fino alla fine del comma con le seguenti: prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo, i termini stessi cominciano nuovamente a decorrere per intero dall'inizio della successiva legislatura.

2. 79. Fanfani.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: perde ogni fino alla fine del comma con le seguenti: non perde efficacia.

2. 73. Kessler.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dall'inizio della successiva legislatura.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: stessa.

2. 40. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di sospensione del procedimento ai sensi della presente legge, sono sospesi i termini di prescrizione.

2. 94. Mascia, Pisapia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La Camera, ricevuti gli atti, si pronuncia sulla richiesta, nel termine originario o prorogato di cui al comma 5. Decorsi tali termini senza che la Camera si sia pronunciata, l'eccezione concernente

l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione deve intendersi respinta.

2. 80. Fanfani.

Sopprimere il comma 6.

2. 41. Bielli, Amici.

Al comma 6, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: si appalesa.

2. 42. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.

2. 43. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

2. 44. Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.

2. 45. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

2. 46. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

2. 47. Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 7.

*** 2. 48.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 7.

*** 2. 67.** Bielli, Leoni.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

2. 49. Bielli, Amici.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: da chi assume con le seguenti: dal componente che ritiene.

2. 50. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per il quale è aggiungere la seguente: attualmente.

2. 51. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: opinioni espresse fino alla fine del periodo con le seguenti: i casi di cui al comma 1.

2. 99. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2. 52. Bielli, Amici.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: La Camera aggiungere le seguenti: , per gravi motivi,

2. 53. Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 8.

2. 54. Bielli, Carboni.

Al comma 8, sostituire le parole da: Nei casi di cui fino a: della Costituzione con le seguenti: Nei casi di cui ai commi 4 e 6, la Camera di appartenenza trasmette senza ritardo la propria deliberazione all'autorità giudiziaria. Se la Camera di apparte-

nenza ha ritenuto che il fatto sia stato commesso nell'esercizio della funzione parlamentare.

2. 68. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 8, sopprimere le parole da: e in ogni fino a: della questione.

2. 55. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 8, sopprimere le parole: senza ritardo.

2. 56. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 8, sopprimere le parole da: e il pubblico ministero fino alla fine del comma.

2. 57. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 9.

2. 58. Bielli.

Al comma 9, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: agli altri procedimenti.

2. 59. Bielli, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano comunque a fatti oggetto di pronunce definitive.

2. 60. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 4)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***Sopprimerlo.***3. 1.** Bielli, Amici.*Sopprimere il comma 1.***3. 2.** Bielli.*Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione,***3. 11.** Pisapia, Mascia.*Al comma 1, dopo le parole: sequestri di corrispondenza aggiungere le seguenti: ovvero di documentazione proveniente dal parlamentare o a lui appartenente.***3. 12.** Fanfani.*Al comma 1, sopprimere le parole: o acquisire tabulati di comunicazioni,**** 3. 3.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.*Al comma 1, sopprimere le parole: o acquisire tabulati di comunicazioni,**** 3. 13.** Mascia, Pisapia.*Al comma 1, dopo le parole: procedere al fermo aggiungere le seguenti: o all'arresto facoltativo.***3. 14.** Fanfani.*Al comma 1, dopo le parole: misura cautelare personale aggiungere la seguente: coercitiva.***3. 15.** Fanfani.**(Approvato)***Al comma 1, sopprimere le parole: o interdittiva.***3. 4.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.

3. 7. Kessler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 383 del codice di procedura penale non si applica nei confronti del parlamentare.

3. 16. Fanfani.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Bielli, Leoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Camera si pronuncia sulla richiesta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile di trenta giorni in caso di comprovata necessità. Decorsi i termini di cui sopra senza che la Camera si sia pronunciata, l'autorizzazione al compimento degli atti richiesti deve intendersi concessa.

3. 18. Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

3. 8. Kessler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Decorsi i termini di cui all'articolo 2, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

3. 17. Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.

* **3. 19.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mascia, Pisapia.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

* **3. 9.** Kessler.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

3. 6. Bielli, Leoni.

Al comma 3, sostituire le parole da: della Camera fino alla fine del comma con le seguenti: delle Camere, la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo perde efficacia e può essere rinnovata e presentata, se ne sussistono i presupposti, alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

3. 20. Pisapia, Mascia.

Al comma 3, sostituire le parole da: la richiesta fino alla fine del comma con le seguenti: prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo, i termini stessi cominciano nuovamente a decorrere per intero dall'inizio della successiva legislatura.

3. 21. Fanfani.

Al comma 3, sostituire le parole da: perde efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: non perde efficacia.

3. 10. Kessler.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Bielli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e fornisce fino alla fine del comma.

4. 2. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo che la pubblicità di tali elementi non risulti pregiudizievole per le indagini.

4. 3. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la

richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Bielli, Leoni, Amici, Kessler.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5. — 1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

ART. 5-*bis*. — 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover uti-

lizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

ART. 5-*ter*. — 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.

2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.

3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 5, comma 2.

ART. 5-*quater*. — 1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 5-*ter* la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.

ART. 5-*quinq*ues. — 1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

ART. 5-*sexies*. — 1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1.

5. 2. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 3 e salvo quanto previsto dall'articolo 270 del codice di procedura penale, non sono utilizzabili le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali abbia preso parte un membro del Parlamento.

2. Si applica l'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale.

5. 40. (nuova formulazione). Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Qualora, in un procedimento riguardante terzi, venga intercettata in qualsiasi forma una conversazione o una comunicazione alla quale ha preso parte un membro del Parlamento, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui la conversazione o la comunicazione è stata intercettata.

2. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento e indica le norme di legge che si assumono violate, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

3. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

4. Se l'autorizzazione viene negata, tutta la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

5. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto

o in parte, ai fini del procedimento i verbali, la trascrizione e la registrazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

6. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento.

5. 77. Pisapia, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora il pubblico ministero, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enun-

cia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il pubblico ministero può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il pubblico ministero non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento.»

5. 76. Pisapia, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali, le trascrizioni e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Il pubblico ministero, qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede l'auto-

rizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Analoga richiesta deve essere fatta qualora la persona sottoposta alle indagini o la parte offesa ritengano necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e la parte che ha chiesto l'utilizzabilità dell'intercettazione, allegando altresì copia dei verbali, delle eventuali trascrizioni e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

4. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

5. Se l'autorizzazione viene negata, tutta la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento.

5. 78. Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Bielli, Amici.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche

allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

1-bis. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

5. 4. Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del parlamento, sono secretate e conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Gli interessati, o le parti, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice ed è redatto verbale della relativa operazione.

5. 55. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: indagini preliminari aggiungere le seguenti: o il pubblico ministero.

5. 56. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato,

5. 5. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, dopo le parole: istanza delle parti aggiungere le seguenti: o dei loro difensori.

5. 57. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , in tutto o in parte,

5. 6. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: del procedimento con le seguenti: di eventuali contestazioni nei confronti di parlamentari.

5. 7. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: in qualsiasi forma.

5. 8. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso di procedimenti riguardanti terzi.

5. 9. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: o delle frasi.

*** 5. 10.** (Testo modificato nel corso della seduta) Palma, Saponara, Anedda, Gironza Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: o delle frasi.

*** 5. 42.** (Testo modificato nel corso della seduta) Bielli, Siniscalchi, Leoni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: o delle frasi.

*** 5. 58.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: , ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

**** 5. 11.** Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

**** 5. 59.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: medesimi procedimenti *aggiungere le seguenti:* e nei quali figurino utenze nella disponibilità del parlamentare.

5. 60. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: sentite le parti, a tutela della riservatezza.

5. 12. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole: in camera di consiglio *con le seguenti:* con provvedimento motivato.

5. 61. Fanfani.

Al comma 1, dopo le parole: in camera di consiglio, *aggiungere le seguenti:* la secretazione e, al termine delle indagini preliminari,

5. 62. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: la distruzione *fino a:* ritenute irrilevanti *con le seguenti:* la secretazione e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa a detto procedimento, la distruzione.

5. 63. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: la distruzione *con le seguenti:* lo stralcio.

5. 13. Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: la distruzione *con le seguenti:* l'inclusione in un fascicolo separato per cui sono disposte speciali forme di segretezza,

5. 14. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti.

5. 15. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 16.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 43.** Bielli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercet-

tazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

2-bis. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

5. 17. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 2, dopo le parole: sentite le altre parti aggiungere le seguenti: o i loro difensori.

5. 64. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

* **5. 18.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

* **5. 65.** Pisapia, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: richiede, entro dieci giorni con le seguenti: decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi.

5. 73. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: , entro dieci giorni,

5. 48. Bonito, Carboni, Kessler.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.

5. 49. Kessler.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: novanta giorni.

5. 19. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: ottanta giorni.

5. 20. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: settanta giorni.

5. 21. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.

5. 22. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

5. 23. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.

5. 24. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

5. 25. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

5. 26. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 27.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 44.** Bielli, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

5. 28. Bielli, Carboni, Amici.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: per il tramite del presidente del tribunale.

5. 29. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 30. Bielli, Amici.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: indica le norme fino a: si fonda,

5. 31. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parole da: , allegando fino alla fine del comma.

5. 32. Bielli, Amici, Siniscalchi, Kessler.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: allegando altresì copia aggiungere la seguente: integrale.

5. 50. Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e delle registrazioni con le seguenti: , delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

5. 74. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Camera provvede nel termine di sessanta giorni, prorogabile di trenta giorni nel caso di comprovata necessità. Decorsi tali termini senza che la Camera abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5. 66. Fanfani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5. 53. Kessler.

Sopprimere il comma 4.

*** 5. 33.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 4.

*** 5. 45.** Bielli, Carboni.

Al comma 4, sostituire le parole da: la richiesta fino alla fine del comma con le seguenti: prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo, i termini stessi cominciano nuovamente a decorrere per intero dall'inizio della successiva legislatura.

5. 67. Fanfani.

Al comma 4, sostituire le parole da: perde efficacia fino alla fine del comma, con le seguenti: non perde efficacia.

5. 51. Kessler, Bonito, Leoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: e non può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

5. 34. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi i termini di cui all'articolo 2, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

5. 68. Mantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con il provvedimento autorizzativo, la Camera può indicare sia quale parte delle intercettazioni ovvero dei tabulati di comunicazioni e del materiale acquisito sia utilizzabile e quale non sia utilizzabile, sia i limiti della utilizzabilità, emanando le opportune indicazioni.

5. 69. Fanfani.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 35.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 46.** Bielli, Amici.

Al comma 5, dopo le parole: viene negata, aggiungere le seguenti: a cura dell'autorità che procede, tutta.

5. 70. Fanfani.

Al comma 5, sostituire la parola: distrutta con la seguente: stralciata.

5. 36. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, sostituire la parola: distrutta con la seguente: secretata.

5. 71. Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

* **5. 37.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 6.

* **5. 47.** Bielli, Carboni.

Al comma 6, sostituire le parole: Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite con le seguenti: Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: dichiarate con la seguente: dichiarati.

5. 75. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , a meno che non riguardino i delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

5. 38. Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: a meno che non si riferiscano a fatti oggetto di procedimenti connessi già definiti con sentenza di condanna anche non definitiva.

5. 39. Bielli, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. Chiunque detiene in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, oltre il termine previsto per la esecuzione del provvedimento, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale che ha potuto disporre della documentazione in ragione delle funzioni esercitate.

8. Chiunque cede a non aventi diritto, in originale o in copia, la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso per fine di lucro, ovvero da colui che deteneva la documentazione in ragione del proprio ufficio.

5. 54. Sinisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Chiunque, dopo che ne sia stata disposta la distruzione ai sensi della presente legge, detiene, continua a detenere in qualsiasi forma o procura a sé o ad altri la documentazione delle intercettazioni previste dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga il contenuto delle intercettazioni di cui al comma 1 senza averne il diritto, ovvero quando ne sia stata disposta la distruzione.

5. 72. Fanfani.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 2. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni, Amici, Kessler.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della presente legge non sono applicabili per i procedimenti conclusi con provvedimenti divenuti irrevocabili.

6. 01. Siniscalchi.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466 e 23 ottobre 1996, n. 555.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 1. Bielli.

Sopprimerlo.

* 8. 2. Mascia, Pisapia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per favorire la conoscibilità da parte dei consumatori delle condizioni tariffarie praticate da ogni compagnia assicurativa)

D'AGRÒ. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 22 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, « le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica »;

il citato articolo prevede, altresì, che « la pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti *internet* che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare »;

la genericità delle indicazioni di legge permette, allo stato attuale, un'interpretazione elastica, in base alla quale alcune compagnie ritengono di avere adempiuto ai loro obblighi semplicemente riportando in *internet* la pedissequa riproduzione della propria tariffa cartacea; in tale caso, ad esempio, il calcolo della tariffa da parte del consumatore risulta sì possibile, ma molto complicato e praticamente inattuabile;

sarebbe, quindi, necessario che tutte le compagnie predisponessero un programma, mediante il quale, inserendo esclusivamente i parametri indispensabili al calcolo (potenza del veicolo, zona di immatricolazione, massimali prescelti, precedenti assicurativi ed altri), si determinasse il premio effettivo da corrispondere (comprensivo di ogni onere) per un anno di assicurazione di quel veicolo;

il programma in questione dovrebbe permettere anche di avere la stampa indicante tutti i dati inseriti, nonché la data fino alla quale il preventivo è valido, attraverso la quale il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere la polizza a quelle condizioni in qualsiasi agenzia o rappresentanza della compagnia in tutto il territorio della Repubblica;

si pone a tal punto un problema importante, ossia il reperimento in *internet* dei siti nei quali sono pubblicata le varie tariffe, nonché la difficoltà per i consumatori di utilizzare interfacce di immissione dei dati non standardizzate;

l'attivazione di un motore di calcolo in un sito istituzionale (Isvap, ministero delle attività produttive ed altri), mediante il quale ottenere, una volta inseriti i parametri di tariffazione, l'elenco di tutte le compagnie operanti nel ramo auto, con indicato il premio relativo al veicolo trattato, potrebbe rappresentare idonea soluzione;

pertanto, ferma restando la possibilità per ogni compagnia di avere la propria

tariffazione personalizzata nel sito da essa stabilito, gli stessi dati potrebbero essere obbligatoriamente ed automaticamente collegati al sito istituzionale —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare per la creazione di una vera ed efficace trasparenza nel settore della responsabilità civile auto che tuteli il consumatore, permettendo di conoscere agevolmente le condizioni tariffarie praticate da ogni singola compagnia. (3-02167)

(8 aprile 2003)

(Sezione 2 – Concentrazione di impianti per la produzione di energia elettrica nella provincia di Caserta)

SANTULLI — *Al Ministro delle attività produttive* — Per sapere — premesso che:

a seguito del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, che demanda al ministero delle attività produttive la competenza sulla localizzazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica, sono state autorizzate le realizzazioni sul territorio nazionale di diversi nuovi impianti;

nella provincia di Caserta, in particolare nel raggio di soli cinque chilometri, esistono già due centrali, a Maddaloni e Teverola, e dovrebbero essere stati approvati, o in via di approvazione, almeno quattro nuovi impianti di produzione nei centri di Orta di Atella, Marcianise, Teverola e Casaluce, la cui produzione complessiva, da sola, supererebbe abbondantemente l'attuale deficit energetico regionale, consentendo addirittura l'esportazione in altre regioni;

nello stesso ambito territoriale, sono già presenti due impianti di depurazione, industrie che producono scorie e gas inquinanti e, inoltre, è prevista dal piano regionale di smaltimento la collocazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti industriali e la costru-

zione di impianti di essiccamento e termodistruzione di fanghi e rifiuti solidi urbani;

l'agro aversano ed il litorale domizio sono stati inclusi tra le zone italiane a maggior rischio ambientale, anche in considerazione dell'altissima densità di discariche abusive e siti da bonificare —:

se, nel rilascio dell'autorizzazione per la costruzione delle centrali in quest'area della provincia di Caserta, si sia tenuto conto dell'elevata concentrazione di impianti esistenti e in progetto, siano state espletate tutte le valutazioni relative all'impatto ambientale ed alle emissioni inquinanti dei nuovi insediamenti e se, alla luce di quanto sopra esposto, non s'intendano intraprendere iniziative straordinarie, atte a garantire la salute della popolazione e l'integrità del territorio, già abbondantemente penalizzato da situazioni anomale dal punto di vista ambientale

(3-02168)

(8 aprile 2003)

(Sezione 3 – Iniziative normative in materia di attività di promozione farmaceutica)

REALACCI, BINDI, FILIPPESCHI, MAURA COSSUTTA, LETTA, PISTELLI, BIMBI, RAFFAELLA MARIANI, VIGNI e MICHELE VENTURA. — *Al Ministro della salute* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia, comparsa su diversi quotidiani, di un piano predisposto dalla multinazionale farmaceutica Pfizer diretto a screditare la regione Toscana;

secondo fonti di stampa, il documento, pervenuto in forma anonima presso l'assessorato alla sanità della regione, rappresenterebbe la « strategia » costruita a tavolino diretta a mettere nella luce peggiore il sistema sanitario regionale toscano, che ha di recente predisposto

misure per la diminuzione della spesa farmaceutica, attraverso un uso mirato delle risorse finanziarie;

la bozza, infatti (si veda *la Repubblica*, cronaca, 3 aprile 2003), mirava a determinare « un'inversione di tendenza nell'attuale approccio della pubblica amministrazione alla politica del farmaco », cioè al contenimento della spesa farmaceutica, prevedeva una « mobilitazione di medici ed associazioni di malati, politici del centrodestra, tutti uniti nella battaglia contro le minacce al *business*, e cioè le limitazioni decise dalla regione Toscana nelle prescrizioni di farmaci, l'educazione sempre più autonoma del cittadino paziente, il controllo dell'informazione scientifica, il rimborso del prezzo del solo farmaco più economico ». E suggeriva la realizzazione di un sondaggio (guidato?) sul gradimento del servizio sanitario toscano, per promuovere una campagna da concludere con un evento mediatico forte, all'interno del quale non sarebbe dovuto mai comparire il committente, perché, come recita il documento, « una minima esposizione sarebbe deleteria »;

la dichiarazione da parte del direttore esecutivo della *Pfizer*, dottoressa Ruffilli, che riconosce che vi sono state informali comunicazioni interne promosse da un singolo ufficio della società, tenta, in maniera grottesca, di sminuire una vicenda, che, al contrario, appare di una gravità inaudita e, implicitamente, ne conferma la totale veridicità;

la regione Toscana, infatti, da tempo sta operando in maniera incisiva per ottenere risultati determinanti sul controllo delle spese farmaceutiche, in particolare realizzando programmi diretti a migliorare l'uso efficiente dei farmaci e l'appropriatezza delle prescrizioni. E proprio tale motivo sembra essere la ragione della predisposizione di un così veemente « piano d'attacco » —:

se il Ministro interrogato sia al corrente della vicenda e quali misure normative si possano intraprendere per evitare che l'attività di promozione farmaceutica

possa travalicare il lecito, ledendo nella sostanza il diritto alla salute dei cittadini.
(3-02169)

(8 aprile 2003)

(Sezione 4 — Misure normative concernenti la promozione farmaceutica)

BATTAGLIA, BOLOGNESI, BOGI, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO, LABATE, LUCÀ, PETRELLA, TURCO, ZANOTTI, BELLINI, BUFFO, CARLI, CHITI, CORDONI, CRUCIANELLI, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCI, INNOCENTI, LULLI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MUSSI, NANNICINI, NIEDDU, PENNACCHI, SPINI, SUSINI, MICHELE VENTURA, VIGNI e RUZZANTE. — *Al Ministro della salute*. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno denunciato l'esistenza di un piano segreto che sarebbe stato progettato dalla multinazionale *Pfizer* contro la regione Toscana;

la *Pfizer* è tra le maggiori fornitrici di farmaci del servizio sanitario nazionale;

il piano, riportano i giornali, avrebbe previsto una mobilitazione di medici, di associazioni di malati, di politici del centrodestra, finalizzata a colpire una regione « rea » di buona amministrazione del servizio sanitario pubblico, ottenuta anche attraverso il contenimento della spesa per farmaci con iniziative volte all'educazione del cittadino-paziente, al controllo dell'informazione medico-scientifica, alla distribuzione diretta di medicinali, al rimborso del prezzo del solo farmaco più economico;

il patto sarebbe stato sostenuto dalla diffusione di sondaggi « orientati », che avrebbero dimostrato un basso gradimento della sanità toscana da parte dei cittadini;

da tempo assistiamo al ripetersi di attacchi mediatici tesi a screditare le strutture e gli operatori del servizio sanitario

nazionale, che supportano iniziative politiche contro il mantenimento di un sistema universalistico e solidale —:

se risultino analoghe iniziative in altre aree del Paese e quali misure normative si possano intraprendere per evitare che l'attività di promozione farmaceutica possa travalicare il lecito, ledendo nella sostanza il diritto alla salute dei cittadini.

(3-02170)

(8 aprile 2003)

(Sezione 5 — Controlli sanitari nei confronti di stranieri provenienti da luoghi a rischio di diffusione dell'epidemia di Sars)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'allarme relativo al *virus* della polmonite atipica non accenna a rientrare;

il commissario europeo alla sanità, David Byrne, ha dichiarato che «l'epidemia di Sars può essere definita sotto controllo, anche se non migliora come si era sperato inizialmente»;

vi sono reazioni di preoccupazione, come riportano i mezzi di stampa, da parte di numerosi cittadini in diverse zone del Paese;

si ritiene necessario veicolare messaggi chiari e precisi, anche se non allarmistici, sulla pericolosità del *virus*;

c'è una forte presenza di immigrati regolari e clandestini, di cui poco si conosce dal punto di vista sanitario;

si considera indispensabile rafforzare le politiche di controllo sanitario alle frontiere —:

quali misure siano state approntate alle frontiere per aumentare i controlli sanitari nei confronti di stranieri provenienti dai luoghi cosiddetti a rischio.

(3-02171)

(8 aprile 2003)

(Sezione 6 — Allarmi per radioattività recentemente registrati in Italia)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 marzo 2003, si era registrato presso l'aeroporto di Napoli Capodichino un allarme per radioattività dovuto ad un presunto trasporto di materiale radioattivo da parte di aerei militari;

su tale vicenda il 27 marzo 2003 è stata svolta un'interpellanza urgente a firma dell'interrogante;

in data 26 marzo 2003, nello stesso pomeriggio in cui aerei da trasporto C-17 *Globmaster* imbarcavano mille unità dei paracadutisti della brigata aerotrasportata, un altro allarme radioattivo sarebbe stato registrato a Lonigo, in provincia di Vicenza;

all'inizio della scorsa settimana la nuova emergenza si è registrata in provincia di Massa Carrara, dove la centralina per il monitoraggio dell'aria è impazzita, anche in questo caso in presenza di movimenti militari legati alla Nato;

a questo punto, certamente non è più credibile che la causa possa essere legata al cattivo funzionamento strumentale delle centraline di rilevazione e diventa, quindi, urgente chiarire come mai nel giro di pochi giorni tre centraline, adiacenti a territori utilizzati da basi Nato e da truppe Usa, siano impazzite;

per quanto riguarda l'aeroporto di Capodichino, in particolare, il rischio per la

salute dei lavoratori e dei cittadini residenti nelle zone adiacenti è concreto e ampiamente documentato, considerato il fatto che la presenza di leucemie tra i lavoratori risulta 138 volte più alta rispetto alla media nazionale e, in particolare, tra le patologie si riscontra anche il linfoma di Hodgkin, lo stesso riscontrato nei militari esposti all'uranio impoverito —:

se ritenga doveroso aprire un'indagine urgente sulla vicenda degli allarmi radioattivi, in particolare su Capodichino, dove la situazione risulta essere la più allarmante. (3-02172)

(8 aprile 2003)

(Sezione 7 – Partecipazione di rappresentanti delle industrie produttrici di armi ad un convegno sull'ambiente e sulla fauna organizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali)

ZANELLA, PECORARO SCANIO, CENTO, CIMA, LION, BULGARELLI e BOATO. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali — Per sapere — premesso che:

il ministero delle politiche agricole e forestali ha affidato ai massimi rappresentanti delle industrie produttrici di armi, Beretta e Fiocchi, l'incarico di fare i relatori al convegno sull'ambiente e sulla fauna che il Governo ha organizzato per metà maggio 2003 a Venezia;

le armi della Beretta sono armi certamente da caccia, ma soprattutto sono armi da guerra vendute in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti;

l'iniziativa descritta denuncia, ad avviso degli interroganti, un progetto di società armata, con un fucile in ogni casa, che guarda alla guerra con sempre maggiore favore;

taluni esponenti della Casa delle libertà hanno sostenuto la liberalizzazione

delle armi da fuoco e la concessione del porto d'armi senza licenza —:

se l'iniziativa citata rappresenti un ulteriore segnale che l'attuale Governo dà ai cittadini per la maggiore diffusione possibile delle armi. (3-02173)

(8 aprile 2003)

(Sezione 8 – Iniziative di solidarietà a favore dei militari italiani impegnati nelle missioni di pace all'estero)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — Al Ministro della difesa — Per sapere — premesso che:

migliaia sono i militari italiani impegnati all'estero, in Afghanistan, Kosovo, Macedonia, Eritrea e in altri Paesi, in missioni di *peace keeping* e *peace enforcing* in aree ad elevato rischio;

all'iniziativa « Grazie ragazzi », promossa dal gruppo parlamentare di Al-

leanza nazionale sui maggiori quotidiani italiani e in numerose piazze, hanno aderito e continuano ad aderire migliaia di cittadini, raccogliendo firme di solidarietà, che verranno recapitate ai nostri soldati sul luogo della missione;

questa manifestazione di solidarietà per i nostri ragazzi impegnati nel mantenimento della pace è ancora in corso, ma ha già assunto dimensioni straordinarie, che evidenziano il desiderio collettivo di sostenere sempre più la loro coraggiosa missione —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per testimoniare la solidarietà di tutto il Paese ai nostri militari impe-

gnati in missioni di pace, se ritenga opportuno prevedere alcuni benefici, in analogia a quanto già in passato ha fatto la legge n. 336 del 1970, quali riserva di posto nei concorsi, precedenza nei trasferimenti militari, valutazione preferenziale del periodo trascorso in missione al fine dell'avanzamento in carriera, e se ritenga opportuno, in occasione della Santa Pasqua, promuovere un'iniziativa da realizzarsi a livello istituzionale e a livello popolare, capace di esprimere il caloroso e sentito augurio degli Italiani ai propri ragazzi in missione di pace.

(3-02174)

(8 aprile 2003)

PROPOSTA DI LEGGE: DUILIO ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (38) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VENDOLA E RUSSO SPENA; CARLI ED ALTRI; PAOLO RUSSO; CARLI ED ALTRI; AGOSTINI ED ALTRI; BIONDI (1877-2256-2512-2591-2821-2842)

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti presentati nel fascicolo n. 3.

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: finanziare, siano inserite le seguenti: , nei limiti delle risorse ad esso assegnate;

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: è istituita, siano inserite le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

all'articolo 3, sia soppresso il comma 2;

all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), determinato nella misura massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.12 Sandri, 1.14 Lupi, 2.12 Buemi, 2.26 Pisapia e 3.02 Bonito, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.24, 2.21 e 2.22 Verro, 2.35 Guido Rossi, 2.23 Verro, 2.42 Bulgarelli, 2.27 Pisapia e 2.45 Pecoraro Scanio,

nel presupposto che siano approvate le condizioni formulate nel presente parere con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.04 Buontempo, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nei fascicoli 1 e 2.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

riesaminato il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea alla luce delle risultanze dei documenti di bilancio per il triennio 2003-2005, si confermano integralmente il parere reso sul testo del provvedimento in data 23 luglio 2002, nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002, nonché i pareri resi in ordine agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Ferme restando le condizioni espresse in ordine agli articoli 2, comma 1, lettera *h*), e 3, comma 1 e 2, nei pareri resi in data 23 luglio 2002 e 3 dicembre 2002;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), determinato nella misura massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Si intende conseguentemente revocata la condizione relativa all'articolo 4, comma 1, formulata nei pareri resi sul testo del provvedimento in data 23 luglio 2002 e 3 dicembre 2002.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.65 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.65 della Commissione, con la seguente condizione, volta a

garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

la parte consequenziale sia sostituita dalla seguente:

conseguentemente, l'articolo 4, comma 1, sia sostituito dai seguenti:

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), è autorizzata la spesa massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), è autorizzata la spesa massima di euro 20 milioni per l'anno 2003 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura massima di euro 21.549.371 per l'anno 2003 e di euro 11.549.371 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 16.549.371 per l'anno 2003 e ad euro 1.549.371 a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In caso di approvazione dell'emendamento 2.65 della Commissione, come riformulato ai sensi del presente parere, deve intendersi revocata la condizione riferita all'articolo 4, comma 1, formulata nel parere reso in data 12 febbraio 2003.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.69 e 4.3 Guido Giuseppe Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.65 della Commissione (*ulteriore nuova formulazione*).

In caso di approvazione dell'emendamento 2.65 della Commissione, (*ulteriore nuova riformulazione*), deve intendersi conseguentemente revocata la condizione riferita all'articolo 4, comma 1, formulata nel parere reso in data 12 febbraio 2003.

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al citato comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quattro mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

***1. 13.** Sandri, Zunino, Piglionica.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

***1. 15.** Lupi, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Modifiche al codice civile).* -
1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

« ART. 2775-ter. *(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per l'intervenuto fallimento dell'alienante).* 1. Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto nei confronti del curatore del fallimento del promissario venditore, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.

2. Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita, purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.

3. Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2775-bis, secondo comma, non si applicano nel caso in cui i valori imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2645-bis risultino coerenti con gli indici del costo di produzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è una persona fisica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci, oltre che dei

relativi affini e parenti sino al terzo grado.»

Conseguentemente:

sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. (Contributo a favore dei promissari acquirenti di immobili da adibire a prima abitazione). — 1. Ai promissari acquirenti di immobili da costruire da adibire a prima casa, danneggiati dall'insorgenza di procedure concorsuali e di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori, è concesso, anche attraverso un concorso delle regioni, un contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le norme per l'accesso al contributo in base alla fascia di reddito dei richiedenti, le modalità di erogazione e le altre norme attuative per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo dei fondi di cui alla legge 12 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

al titolo sostituire le parole: Delega al Governo per la tutela dei diritti *con le seguenti:* Tutela degli interessi.

****1. 12.** Sandri, Zunino, Piglionica.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (Modifiche al codice civile). - 1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

«ART. 2775-ter. (Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per l'intervenuto fallimento dell'alienante). 1. Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a prima casa per sé

o per i propri familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto nei confronti del curatore del fallimento del promissario venditore, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.

2. Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita, purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.

3. Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2775-bis, secondo comma, non si applicano nel caso in cui i valori imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2645-bis risultino coerenti con gli indici del costo di produzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è una persona fisica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci, oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo grado».

Conseguentemente:

sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. (Contributo a favore dei promissari acquirenti di immobili da adibire a prima abitazione). - 1. Ai promissari acquirenti di immobili da costruire da adi-

bire a prima casa, danneggiati dall'insorgenza di procedure concorsuali e di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori, è concesso, anche attraverso un concorso delle regioni, un contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le norme per l'accesso al contributo in base alla fascia di reddito dei richiedenti, le modalità di erogazione e le altre norme attuative per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo dei fondi di cui alla legge 12 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

al titolo sostituire le parole: Delega al Governo per la tutela dei diritti *con le seguenti:* Tutela degli interessi.

****1. 14.** Lupi, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* trecentosessantacinque giorni.

1. 2. Verro, Lupi.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* centottanta giorni.

1. 1. Verro, Lupi.

Al comma 2, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , delle attività produttive.

1. 3. Verro, Lupi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: è trasmesso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , acquisito il parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro centottanta giorni dal ricevimento.

1. 8. Verro, Lupi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* centoventi giorni.

1. 4. Verro, Lupi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ; decorso *fino alla fine del periodo.*

1. 5. Verro, Lupi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 7. Verro, Lupi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* sei mesi.

***1. 6.** Verro, Lupi, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* sei mesi.

***1. 16.** Lion, Bulgarelli.

Al comma 4, sostituire la parola: Entro *con la seguente:* dopo.

1. 10. Verro, Lupi.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* sei mesi.

1. 9. Verro, Lupi.

Al comma 4, sostituire le parole: può emanare con la seguente: emana.

1. 11. Verro, Lupi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge per « acquirente » deve intendersi la parte acquirente o promissaria l'acquisto di un immobile da costruire ovvero il socio di una cooperativa edilizia che abbia stipulato un contratto avente ad oggetto l'assegnazione di un'unità immobiliare da edificarsi da parte della cooperativa; per « costruttore » deve intendersi la parte promittente la vendita di un immobile da costruire, sia che venga costruito direttamente sia che la costruzione sia data in appalto a terzi, ovvero la cooperativa edilizia che abbia stipulato con i propri soci contratti per l'assegnazione di unità immobiliari da realizzare.

1. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

(Approvato)

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando la tutela civilistica derivante dalla trascrizione dei contratti relativi ad edifici da costruire ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei promissari acquirenti di immobili da costruire ad

uso di abitazione una maggiore tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale, anche nei confronti delle cooperative edilizie, prevedendo l'obbligo dell'esecuzione specifica del contratto su domanda dell'interessato;

b) prevedere ed incentivare forme di subentro volontario degli enti pubblici territoriali nelle posizioni giuridiche attive e passive delle cooperative edilizie soggette a procedure concorsuali, stabilendo le modalità di concessione di contributi statali o di agevolazioni fiscali volti a compensare i debiti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale;

c) prevedere, in favore dei soci delle cooperative, forme immediate di acquisto della proprietà, o di altri diritti reali, sul suolo destinato alla realizzazione dell'immobile, disciplinando le modalità e i tempi di perfezionamento dell'acquisto del diritto ed i connessi obblighi;

d) prevedere forme di tutela verso chi acquista un immobile da costruire direttamente dal costruttore, individuando il soggetto tenuto a fornire all'acquirente la fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile;

e) prevedere che il fidejussore, in deroga all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, sia sempre tenuto a pagare prima del debitore principale;

f) disciplinare i contenuti del contratto preliminare di vendita che deve descrivere le caratteristiche essenziali dell'immobile, i tempi previsti per l'esecuzione dell'opera, il prezzo di vendita, la data di consegna, le modalità e i termini di pagamento;

g) prevedere a favore del promissario acquirente forme di garanzia per i vizi e i difetti dell'opera;

h) istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di garanzia destinato a finanziare gli interventi di cui alle lettere b) e c), nonché, anche in forma parziale, le garanzie di cui alla lettera d);

i) perfezionare la disciplina dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo nuovi criteri di iscrizione all'albo ed assicurando continuità ed efficacia all'attività di vigilanza di cui all'articolo 15 della medesima legge n. 59 del 1992;

l) estendere a tutti i casi di acquisto di immobile, con gli opportuni adattamenti, le tutele previste dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, applicabile ai contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, ivi comprese le misure sanzionatorie amministrative;

m) introdurre le modifiche o le integrazioni alla legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi vigenti, ivi compresi il codice civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la tutela civilistica derivante dalla con le seguenti: la possibilità di richiedere la.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: anche nei confronti fino alla fine della lettera.

2. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei promissari con le seguenti: degli.

2. 1. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: acquirenti aggiungere le seguenti: e assegnatari da cooperative di abitazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: anche nei confronti delle cooperative edilizie,

2. 13. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: concorsuale fino alla fine della lettera con le seguenti: esecutiva o concorsuale prevedendo:

1) che il credito dell'acquirente sia collocato in sede privilegiata dopo i crediti di cui all'articolo 2751-bis, comma secondo, numero 5-bis), del codice civile;

2) che la curatela, su richiesta dell'acquirente o di tutti gli acquirenti in caso di condomini edilizi, e previa autorizzazione del tribunale fallimentare, debba dare esecuzione all'opera utilizzando le risorse economiche di cui alla lettera d), e fino ad esaurimento di esse.

2. 2. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nello stato in cui si trova il bene, previa riduzione del corrispettivo pattuito in ragione della consistenza effettiva del bene ceduto ed ammissione del-

l'eventuale differenza pagata in più nel passivo del fallimento.

2. 40. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***2. 18.** Verro, Lupi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***2. 39.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nelle posizioni fino alla fine della lettera con le seguenti: in caso di liquidazione coatta amministrativa di cooperative aventi ad oggetto l'edificazione di prime abitazioni, al fine di assicurare l'esecuzione o il completamento delle opere edilizie, stabilendo che gli enti subentranti utilizzino le risorse economiche di cui alla lettera d), e fino ad esaurimento di esse, e stabilendo le modalità di concessione di agevolazioni fiscali e di accesso al fondo di garanzia di cui alla lettera h), volte al conseguimento della finalità di cui sopra.

2. 3. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle cooperative edilizie soggette con le seguenti: dei soggetti realizzatori dei piani di edilizia economica e popolare sottoposti.

2. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: cooperative edilizie aggiungere le seguenti: e delle imprese di costruzione.

2. 20. Verro, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che le agevolazioni fiscali per le cooperative edilizie siano concesse successivamente alla stipula degli atti di assegnazione ai soci degli alloggi prenotati e solo in caso di assenza di controversie tra soci e tra i soci e gli amministratori;

2. 48. Buontempo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***2. 17.** Verro, Lupi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***2. 37.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: prevedere in favore dei soci delle con le seguenti: nei casi di attuazione dei piani di edilizia economica e popolare, prevedere, in favore dei soggetti che acquistano immobili da costruire da imprese o da.

2. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: dei soci fino alla fine della lettera con le seguenti: degli acquirenti, forme immediate di acquisto della proprietà o di altri diritti reali sul suolo destinato alla realizzazione dell'immobile, nonché forme progressive di acquisto della proprietà dell'immobile nelle diverse fasi della sua edificazione, disciplinandone le modalità.

2. 4. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in caso di costituzione di società cooperative aventi scopi e finalità di carattere edilizio o comunque operanti nel settore dell'edilizia, prevedere, attraverso le opportune modifiche alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, il superamento delle distinzioni fra soci fondatori e soci cooperatori, previa sottoscrizione paritaria da parte di questi ultimi delle quote sociali;

2. 49. Buontempo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

2. 14. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: forme fino alla fine della lettera con le seguenti: , a favore dell'acquirente o assegnatario da cooperativa di abitazione, il rilascio di fidejussioni a garanzia delle somme corrisposte antecedentemente all'atto di compravendita o all'atto di assegnazione per un importo pari a quello versato e comunque non superiore al quindici per cento del prezzo dichiarato.

2. 24. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: verso chi fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore ottenga, per il caso di fallimento o di altra procedura concorsuale, la prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione all'acquirente delle somme da questi versate quale corrispettivo dell'acquisto.

2. 61. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: chi acquista fino alla fine della lettera con le seguenti: gli acquirenti, prevedendo che nei loro confronti sia prestata obbligatoriamente, a cura del costruttore, una fidejussione bancaria o assicurativa fino all'importo corrispondente al prezzo corrispettivo convenuto.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che la fidejussione garantisca la somma di denaro necessaria al completamento dell'unità immobiliare ovvero, ove non ne sia possibile il completamento, garantisca la restituzione delle somme già pagate dall'acquirente al costruttore.

2. 5. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: direttamente dal costruttore.

2. 21. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dal costruttore aggiungere le seguenti: o dalla cooperativa di abitazione.

2. 22. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dal costruttore aggiungere le seguenti: o dalle cooperative edilizie.

2. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: individuando fino alla fine della lettera con le seguenti: che deve ottenere la fidejussione bancaria o assicurativa per un determinato importo a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, nonché le modalità per l'escussione della garanzia stessa.

2. 30. Vitali.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: tenuto con le seguenti: o i soggetti tenuti.

2. 41. Zanella, Cima.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: a garanzia fino alla fine della lettera.

2. 23. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di consegna.

2. 42. Bulgarelli, Cento.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o a garanzia della restituzione delle somme versate in acconto dall'acquirente.

2. 27. Pisapia, Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fidejussoria, così da assicurare all'acquirente la sollecita ed integrale restituzione delle somme versate, indipendentemente dalla durata dei procedimenti esecutivi o concorsuali eventualmente in corso a carico del costruttore ed escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

2. 62. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il fidejussore fino a: sia sempre con le seguenti: , in alcuni casi anche in deroga all'articolo 1944 del codice civile, il fidejussore possa essere.

2. 43. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il diritto di regresso da parte del soggetto garante.

2. 29. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) prevedere che le società cooperative edilizie abbiano l'obbligo, contestualmente all'inizio del programma edilizio, di contrarre polizze assicurative appositamente formulate per risarcire i soci cooperatori o i promissari acquirenti dei danni insorgenti da fatti imprevisi e comunque non riconducibili a manifesti comportamenti dolosi da parte degli amministratori;

e-ter) prevedere, mediante opportune modifiche al codice civile, che la responsabilità civile delle società cooperative edilizie con personalità giuridica si estenda alla persona fisica che, all'epoca dei fatti oggetto di controversia civile, ricopriva la carica di legale rappresentante;

2. 51. Buontempo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: del contratto fino alla fine della lettera con le seguenti: fondamentali del contratto preliminare di compravendita ovvero della convenzione preliminare di assegnazione, prevedendo in particolare che debbano ivi descriversi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, la superficie lorda e netta, e che debbano indicarsi le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità ed i tempi di pagamento del prezzo, nonché la ragione giuridica dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

2. 6. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: di vendita fino alla fine della

lettera con le seguenti: di compravendita ovvero della convenzione preliminare di assegnazione, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati e che debbano indicarsi altresì le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità ed i tempi di pagamento del prezzo, l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni ipotecarie, gli estremi della concessione edilizia, la planimetria dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonché la ragione giuridica dell'appaltatore.

2. 63. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) limitare la responsabilità dell'acquirente verso gli istituti di credito mutuanti nella misura corrispondente alla quota di mutuo accollata all'acquirente in base al contratto preliminare.

2. 25. Pisapia, Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) disciplinare il diritto dell'acquirente ad ottenere dagli istituti di credito mutuanti il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca nella misura accollata all'acquirente in base al preliminare, ove lo stesso risulti da atto avente data certa e non sia stato posto in essere in pregiudizio degli altri creditori.

2. 28. Pisapia, Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) obbligare i costruttori a realizzare intese con le amministrazioni comunali al fine di garantire la rapida realiz-

zazione delle opere di urbanizzazione necessarie all'insediamento abitativo in progetto;

2. 46. Zanella, Cima.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) obbligare i costruttori a dare tutte le informazioni agli acquirenti in merito agli adempimenti sulla normativa urbanistica;

2. 47. Zanella, Cento.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

***2. 8.** Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

***2. 19.** Verro, Lupi.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedere forme di tutela dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore ottenga garanzie per il risarcimento, cui sia tenuto in favore dell'acquirente ed in forza della vigente disciplina, per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

2. 64. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del codice civile.

2. 44. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Parolo.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) istituire un fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti danneggiati da liquidazioni coatte di cooperative o di imprese immobiliari, le cui procedure concorsuali siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del fondo sono reperite istituendo, per un periodo di cinque anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo di solidarietà gravante sulle fideiussioni di cui alla lettera *d)*. Tali risorse sono destinate alle regioni e alle province autonome in proporzione ai volumi dei contratti stipulati nel territorio regionale e provinciale;

conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

2. 65. *(ulteriore formulazione nel testo modificato)* La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) istituire un fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti danneggiati da liquidazioni coatte di cooperative o di imprese immobiliari, le cui procedure concorsuali siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del fondo sono reperite istituendo, per un periodo di cinque anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo di solidarietà gravante sulle fideiussioni di cui alla lettera *d)*. Tali risorse sono destinate alle regioni e alle province autonome in proporzione ai volumi dei contratti stipulati nel territorio regionale e provinciale;

2. 69. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: destinato fino alla fine della lettera con le seguenti: da utilizzarsi, in via sussidiaria rispetto alle disponibilità finan-

ziarie costituite ai sensi della lettera d), e nei limiti di capienza del fondo medesimo, volto a finanziare gli interventi di completamento delle opere di cui alle lettere precedenti.

2. 9. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: destinato fino a: garanzie con le seguenti: a fronte degli interventi di cui alle lettere b) e c), nonché, anche in forma parziale, di quelli.

2. 31. Vitali.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: finanziare aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse ad esso assegnate.

2. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , anche in forma parziale,

2. 45. Pecoraro Scanio, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del fondo di cui alla lettera h).

2. 66. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2. 15. Verro, Lupi.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che l'eventuale cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile o

il suo frazionamento sia contestuale alla stipula dell'atto definitivo di compravendita.

2. 67. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2. 16. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: vigenti fino alla fine della lettera con le seguenti: in materia.

2. 68. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari, le cui procedure fallimentari siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, specificando che il suddetto fondo è alimentato, tra l'altro, da:

1) un contributo determinato in relazione ai proventi derivanti dall'applicazione di una tassa, straordinaria e limitata nel tempo, sui premi raccolti nel territorio dello Stato nel ramo delle fidejussioni bancarie ed assicurative relative al settore immobiliare;

2) un ulteriore contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria;

3) un contributo delle regioni e delle province autonome che possono concorrere al finanziamento del fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

2. 12. Buemi, Bonito, Benvenuto, Pistone, Nigra, Carli, Di Gioia, Pappaterra, Magnoffi, Grotto, Duilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) istituire un fondo nazionale di solidarietà da destinare alle regioni e alle province autonome, anche in proporzione al concorso delle stesse all'implementazione del fondo medesimo, da destinare per l'erogazione di contributi a favore dei promissari acquirenti di immobili ad uso residenziale sottoposti a procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o definite successivamente al 31 dicembre 1995.

2. 26. Pisapia, Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) razionalizzare le competenze amministrative sulla vigilanza delle cooperative edilizie, attualmente suddivise tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, verificando la funzionalità dell'assetto istituzionale delineato in materia dagli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. 32. Vitali.

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3

(Commissione per la redazione del decreto legislativo).

1. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, è istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, una apposita commissione di stu-

dio composta da docenti universitari, da funzionari pubblici e da esperti di particolare qualificazione professionale.

2. Il compenso da corrispondere ai membri della commissione di cui al comma 1 è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38

ART. 3.

(Commissione per la redazione del decreto legislativo).

Sopprimerlo.

3. 6. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

*** 3. 3.** Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, dopo le parole: delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

*** 3. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: indicati dalle associazioni di categoria degli operatori interessati.

3. 2. Verro, Lupi.

Sopprimere il comma 2.

***3. 1.** Verro, Lupi.

Sopprimere il comma 2.

***3. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Modifica all'articolo 2775-bis del codice civile)* - 1. All'articolo 2775-bis, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2825-bis » sono aggiunte le seguenti « ed ai creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis ».

3. 01. Vitali.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).* - 1. All'articolo 22, secondo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo le parole: « posta in liquidazione » sono aggiunte le seguenti: « ; tale termine è ridotto a sei mesi per le società cooperative edilizie ».

3. 03. Buontempo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. - 1. Al fine di estinguere l'esposizione debitoria dei promissari acquirenti o dei soci delle società cooperative edilizie per immobili da costruire da adibire a prima casa danneggiati dall'insorgenza di procedure concorsuali e di liquidazione coatta riguardante i soggetti realizzatori, si provvede *una tantum* mediante i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa ai contributi GES.CA.L.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene pubblicato l'elenco delle persone fisiche di cui al comma 1 e dei creditori.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le norme per l'accesso ai fondi, le modalità di erogazione e le norme attuative.

3. 04. Buontempo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norma transitoria). - 1. La distribuzione dell'attivo da parte degli organi della procedura fallimentare ovvero della liquidazione coatta ovvero dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai cui stati passivi siano stati ammessi crediti di acquirenti di immobili da costruire, è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, criteri di utilizzazione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 2.

2. Fino al termine di cui al comma 1, è parimenti sospesa la distribuzione di somme nei procedimenti di esecuzione nei quali siano intervenuti quali creditori gli acquirenti di immobili da costruire.

3. Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno percepito o hanno diritto di percepire somme in esecuzione di progetti di distribuzione o di piani di riparto già esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 02. Bonito, Magnolfi, Buemi, Duilio.

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di approvazione della proposta di legge n. 38 per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire;

premesso che:

il provvedimento deve ancora essere esaminato dal Senato e, in ogni caso, il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore un apposito decreto legislativo;

dai dati forniti dalle associazioni dei consumatori risulta che ogni giorno vi sono 82 nuove famiglie vittime di fallimenti immobiliari

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza finalizzata a sospendere temporaneamente, con decorrenza immediata, le aste giudiziarie e, in particolare, le aste fallimentari di immobili fino all'emanazione del decreto legislativo.

9/38/1. Ottone.

